

	Città di Codroipo
	AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
Unità Operativa Urbanistica Ambiente e S.I.T.	P.tta G. Marconi, 3 - 33033 Codroipo (Ud) Fax 0432 824 643 Telefono 0432 824 621 - 622



Nota informativa per Autorizzazioni in deroga per manifestazioni o attività temporanee rumorose

Per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino **l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, impianti di amplificazione e diffusione musicale** (ad eccezione di apparecchi radiofonici e televisivi) va presentata la seguente documentazione senza marca da bollo **almeno 15 giorni prima dell'avvio della manifestazione.**

TIPI DI ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:

- attività musicali all'aperto, che riguardano anche:
 - attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- sagre paesane, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.;
- concerti, spettacoli, festival e similari;
- Luna park o circhi;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- Spettacoli pirotecnici.

MODALITA' DI TRASMISSIONE

- Interventi **non soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA) ai sensi del T.U.L.P.S.: trasmissione della documentazione **tramite PEC** a : comune.codroipo@certgov.fvg.it
- Interventi **soggetti a SCIA o ad autorizzazione** di pubblico spettacolo la documentazione va trasmessa esclusivamente **tramite il SUAP** - Portale www.impresainungiorno.it.

- CASO A: procedura semplificata nei casi di rispetto dei limiti di cui alla tabella 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica.

1. Compilazione MODELLO C
2. Copia Carta d'identità dell'organizzatore dell'evento
3. Planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità
4. Descrizione che caratterizzi acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti (quali ad esempio livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate; i sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione, taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.)

➤ **AUTORIZZAZIONE: SILENZIO ASSENSO DECORSI 10 GIORNI**

- CASO B: nei casi in cui non vengono rispettati i limiti di cui alla tabella 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica.

1. Compilazione MODELLO C
2. Copia Carta d'identità dell'organizzatore dell'evento
3. Valutazione d'impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica (contenuti ai sensi D.G.R. 2870/2009 All.I Parte V), riportando:
 - a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
 - b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
 - c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora;
 - d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
 - e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
 - f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il Comune può richiedere parere all'ARPA e in tal caso gli oneri per l'acquisizione del parere sono a carico dell'organizzatore dell'evento.

➤ **AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Sindaco**

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli

Limiti numero manifestazioni nell'arco dell'anno

DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE	NUMERO MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONI
In aree adibite a pubblico spettacolo (Villa Manin)	nessuno
In altri siti pubblici diversi da quelli di cui sopra	25 giorni
In esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche	15 giorni

Si ricorda infine che:

- La presente informativa e il MODELLO C sono riferiti solo all'autorizzazione acustica in argomento, la cui presentazione non esonera dalla trasmissione di altre istanze per acquisire le autorizzazioni di settore, i pareri e nullaosta di competenza di altri uffici comunali ed enti (U.O. attività produttive; Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc).

- Resta salva la facoltà del Comune richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti volti a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

- Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.

- Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

- Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere autorizzate in deroga previa delibera della Giunta.

- L'autorizzazione concessa non esime il responsabile della manifestazione ad adottare le precauzioni opportune al fine di contenere quanto più possibile il livello delle emissioni sonore e parimenti minimizzare il grado di disturbo arrecato".

EVENTI E MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Si ricorda infine che NON SONO SOGGETTI A SCIA:

- in seguito all'abrogazione dell'art. 124 secondo comma del reg. T.U.L.P.S., **attività di intrattenimento e allietamento** con la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali quale attività **non imprenditoriale**, contemplata dall'art. 67 della legge regionale 29/2005 (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell'assenza di lucro), **e l'intrattenimento imprenditoriale vero e proprio**, non più assoggettato al regime di cui all'articolo 69 TULPS, qualora l'attività si svolga negli esercizi pubblici.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 69 TULPS (e del correlato articolo regolamentare 124, comma 1) anche l'intrattenimento imprenditoriale vero e proprio **che si svolga nell'area di pertinenza dell'esercizio di somministrazione**. (si allega nota della Regione prot. 30444/2012)

Importante

Se la manifestazione assume carattere di prevalenza rispetto all'attività di pubblico esercizio oppure l'attività di intrattenimento assume un rilievo tale per cui il pubblico vi assiste in modo diretto e non incidentale o causale (ad es. con l'organizzazione di ballo), occorre richiedere la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., utilizzando esclusivamente il portale impresainungiorno.it.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0030444/P-/ Cl. COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 17831 dd. 26 giugno 2012**
allegato
Trieste, **4 luglio 2012**

Oggetto: **decreto legge 5/2012 (convertito, con modifiche, dalla legge 35/2012), articolo 13 – allietamento ed intrattenimento: problematiche interpretative.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti inerenti l'articolo 13 del decreto legge 5/2012, il quale apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (TULPS) e 635/1940 (reg. TULPS); in particolare, viene abrogato l'articolo 124, secondo comma, del reg. TULPS, il quale assoggettava alla licenza <<a termine dell'articolo 69 della legge>> gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano all'interno dei pubblici esercizi, contemplati nell'articolo 86.

Con la nota della scrivente, prot. 0019344/P-/ Cl.: COM.4.8 dd. 4 maggio 2012¹, è già stato sottolineato che l'abrogazione del comma in argomento rende priva di *ratio* la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge regionale 29/2005, dove si stabilisce che <<Negli esercizi di tale tipologia (tipologia a) non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale>>; ne consegue che il regolamento comunale, eventuale emanato, andrà sul punto disapplicato.

Più precisamente, tale abrogazione **fa cadere il distinguo tra il mero allietamento, quale attività non imprenditoriale**, contemplata dal citato articolo 67 della legge regionale 29/2005 (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell'assenza di lucro), e l'**intrattenimento imprenditoriale vero e proprio**, non più assoggettato al regime di cui all'articolo 69 TULPS, qualora l'attività si svolga negli esercizi pubblici.

Ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 65, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29/2005, si fa rientrare nell'esercizio di somministrazione anche l'area "esterna" a disposizione dell'operatore, pertinente al locale, e destinata a tale attività: in virtù dei criteri ermeneutici ed applicativi, introdotti tanto dall'articolo 3 del decreto legge

¹ Cfr. il parere pubblicato sul sito (Macroarea: *Quesiti vari*; File: *Quesiti vari DL 1/2012 e 5/2012 [04.05.12]*): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

138/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 148/2011), quanto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 1/2012 (convertito, con modifiche, dalla legge 27/2012)², **si ritiene di escludere** dall'applicazione dell'articolo 69 TULPS (e del correlato articolo regolamentare 124, comma 1) anche l'intrattenimento imprenditoriale vero e proprio che si svolga nell'area di pertinenza dell'esercizio di somministrazione.

Si ribadisce, ad ogni modo, che oggetto dell'abrogazione non è stato l'articolo 69 in argomento, ma la relativa norma di cui al regolamento d'esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la conseguenza che i piccoli intrattenimenti, sempre di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 TULPS e loro pertinenze (in particolare, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento "all'aperto"), continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato articolo 69 (ora non più licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ma SCIA da inoltrarsi al Comune competente per territorio)

L'imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi:

1. pagamento di un biglietto d'ingresso (anche attraverso la forma del tesseramento "a chiunque ne faccia richiesta");
2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
3. pubblicità dell'evento (attualmente ammissibile);
4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.

Trattasi oramai di indizi irrilevanti ai fini del distinguo evidenziato tra mero allietamento ed intrattenimento ex articolo 124, secondo comma, reg. TULPS, ad eccezione della fattispecie del ballo organizzato, assoggettata, per esplicita disposizione di legge, al regime di cui all'articolo 68 TULPS (ed all'agibilità di cui al correlato articolo 80); diversamente, rientrano nella liberalizzazione in discorso i balli improvvisati e senza fini di lucro.

Rimangono ferme, anche nelle fattispecie in trattazione, le funzioni dei Comuni in tema di sicurezza pubblica (in particolare, prevenzione incendi), nonché in materia di impatto acustico (competenza ARPA), in virtù delle quali possono essere anche fissati limiti d'orario alle diffusioni sonore (cfr. il parere di cui alla nota 1).

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*

tel. 040 3775221

e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

² In base a quanto sancito dalle norme richiamate nel testo, <<le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>, di conseguenza, gli ordinamenti degli enti territoriali vanno adeguati <<al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge>> nei casi specifici stabiliti.